

# Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*  
visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 2010<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

La garanzia federale è accordata:

### **1. Argovia**

ai §§ 75 capoversi 1, 2 e 3 nonché 100 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 27 settembre 2009;

### **2. Turgovia**

ai §§ 29 capoverso 2, 38 capoverso 2, 52 capoverso 1 numero 2 e capoverso 2, 53, al titolo prima del § 56 e ai §§ 56 e 99, accettati nella votazione popolare del 29 novembre 2009, nonché all'abrogazione dei §§ 20 capoverso 1 numero 5 e 55 capoverso 2 della Costituzione cantonale;

### **3. Vaud**

agli articoli 63a, 65 capoverso 2 lettera d, 106 capoverso 1 lettera e nonché 125a della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 27 settembre 2009;

### **4. Ginevra**

agli articoli 53B e 74 della Costituzione cantonale, all'articolo 2 della legge costituzionale A 2 00–9120, accettati nella votazione popolare del 21 maggio 2006, nonché agli articoli 7, 12, 131 capoversi 1 e 2 nonché 133, accettati nella votazione popolare del 17 maggio 2009, al titolo modificato del capitolo II, nonché all'abrogazione degli articoli 14–37, 134, 136 e 137 della Costituzione cantonale;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2010 4295

## **5. Giura**

agli articoli 77 lettera g e 123a della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 17 maggio 2009.

### **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.